

trimonio, che si compra e si vende, si divide fra i discendenti, nelle forme del diritto comune, fino ad ammettere anche la successione sussidiaria delle donne; diventa una vera forma di proprietà limitata col solo aggravio di prestazioni personali, che provvedono alle funzioni della difesa politica. Dalle rinnovazioni delle investiture feudali, dalle successioni consentite nei feudi, dalla alienazione dei benefici, si ricavano prestazioni, stabilite nei contratti, che rappresentano un vero vantaggio economico e che prendono variamente nome di *laudemium*, *relevium*, *census*, *pensio*, addossate ai possessori, agli eredi o ai subinfeudati (§§ 70, 144).

Tuttavia il carattere patrimoniale del feudo non cancella la natura dell'istituzione, specialmente nei benefici maggiori. I grandi feudatari conseguono nei loro territori un diritto pieno di signoria, limitato appena dal diritto prevalente del sovrano; signoria, che si estende fino al diritto di far leve e di armare per la guerra, onde insorgono le imprese guerresche e le vendette private (§ 55); all'esercizio dei diritti di statuizioni territoriali, che regolano con norme proprie la vita interna del territorio (§ 43); alla riscossione delle imposte, alla fissazione delle gravezze e dei dazi, al conio delle monete (§ 52); e da ultimo fino ai diritti di giurisdizione, la quale può essere alta o bassa, a seconda della natura del feudo e della concessione (§ 53).

§ 41. — Oltre la bibliografia ai paragrafi prec., v. Weanspeare, *Storia degli abusi feudali in Italia*, 2.^a ed., Napoli, 1885; Rinaldi, *Primi feudi nell'Italia merid.*, Napoli, 1886; Del Giudice, *Feudalità italiana nel Dugento*, Milano, 1900; Palmarocchi, *Sul feudo normanno*, negli *Studi storici*, XX, 1912; Besta, *Sardegna feudale*, Sassari, 1900; Solmi, *Sulle origini e sulla natura del feudo in Sardegna*, in *Riv. ital. di sociologia*, X, 1906; Baudi di Vesme e Durando, *Studi eporediesi*, Pinerolo, 1900; Guasco di Bisio, *Dizion. feud. degli antichi Stati Sardi e della Lombardia*, Pinerolo, 1909; Trifone, *Feudi e demani*, Milano, 1908; Zeno, *Il feudo e il diritto comune siculo*, Catania, 1921.